



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 03/12/2009, n°71

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.510 del 10/11/2009: Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2010.

L'anno duemilanove, addì tre del mese di dicembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Vice Presidente Repetto Angelo Vaccarezza

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 25 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 10.11.2009 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.510 del 10/11/2009;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 98 in data 23 novembre 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.3) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n. 510 del 10/11/2009:

CONTESTO NORMATIVO

Nell'attuale sistema a finanza derivata la dipendenza finanziaria è ancora piu' forte per gli Enti locali, in quanto non dispongono neanche di quella limitata autonomia fiscale che è stata attribuita alle Regioni a partire dal d.lgs n.56/00 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.10 della legge n.133/99)

Il conferimento delle funzioni agli enti locali

Il processo di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, avviato dalla l. n. 59 del 1997, è stato guidato sostanzialmente da due principi fondamentali, sanciti all'art. 4 comma 3, che sono: *il principio di sussidiarietà* (lett. a) ed ***il principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite*** (lett. i).

Quest'ultimo principio, specificato all'art. 7 della stessa l. 59/1997 con la previsione che *"il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite..[.....]"* è stato ripreso nell'art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, recante *"attribuzione delle risorse"*. In tale disposizione è stata espressamente disposta la contestualità tra decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ed effettivo trasferimento delle relative risorse finanziarie.

In particolare, **la Regione Liguria**, utilizzando la stessa formula normativa in tutte le leggi di conferimento di funzioni, ha stabilito che: *"Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite"* L'efficacia della disposizione, che si richiama ai provvedimenti statali, non deve essere contestualizzata alla fase dei conferimenti di funzioni, in quanto **la sua portata precettiva consiste nell'assicurare la continuità del trasferimento delle risorse necessarie alla copertura dei costi dell'esercizio delle funzioni stesse.**

Da quanto esposto si può affermare che :

1) l'obbligo di finanziamento delle funzioni degli enti locali da parte della Regione trova fondamento nel principio costituzionale sopra richiamato e declinato nelle diverse disposizioni legislative citate. In particolare per la Regione Liguria si richiama la disposizione statutaria (art. 52), che assicura agli enti locali la copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni conferite. Tale disposizione costituisce un vincolo espresso per il legislatore regionale che deve darvi attuazione attraverso il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali.

2) Alle risorse necessarie agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite, la Regione dovrà provvedere, oltre che attraverso risorse proprie, anche attraverso i fondi trasferiti dallo Stato, che, come indicato sopra, permangono fino all'attuazione del federalismo amministrativo.

Da un primo sommario esame della bozza di bilancio di previsione 2010 della Regione Liguria si riscontra :

- che nell'Unita Previsionale di base 18.103 "Spesa per le deleghe agli enti locali" è stato azzerato sia lo stanziamento già iscritto al cap. 517 "Fondo per le spese di personale per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione e orientamento professionale" (sul quale addirittura è comparsa la scritta "Per memoria" a significare che non potrà essere in alcun modo riconsiderato), sia lo stanziamento al cap. 518 relativo al rimborso delle "Spese di funzionamento" (dove nel 2009 erano previsti 1.500.000 di euro).

La questione è molto importante in quanto viene superato il principio base per il quale, contestualmente al trasferimento all'ente locale delle funzioni (in questo caso molto gravose sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista degli oneri sopportati dalle Province) devono essere assicurate allo stesso anche le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, sulla cui misura e parametri si può discutere, ma che non si possono eludere.

- è stata riscontrata coerenza nel programma triennale dei lavori pubblici, redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e in armonia con il piano generale di sviluppo dell'Ente.
- si auspica inoltre che si possa attivare il Patto di Stabilità Territoriale, orientato alla flessibilizzazione degli investimenti, al fine di garantire al sistema delle autonomie locali la possibilità di sfruttare una parte delle potenzialità inespresse.

La scelta di concentrare l'applicazione del Patto di Stabilità Territoriale sul lato degli investimenti appare una soluzione idonea anche per fronteggiare la difficile situazione economica e rilanciare la produttività del sistema ligure.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 25
Votanti	N. 25
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 25
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 71

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Angelo VACCAREZZA)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2009**

Genova 3 dicembre 2009

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**